

DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

N° 1442/19 Sent.  
N° 3890/18 R.G.  
N°            Rep.  
N° 2350/19 Cron.

nella persona della dott.ssa Antonia Macri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in prima istanza al N. 3890/2018 R.G. avente per oggetto:

" Restituzione somma "

TRA

**[REDACTED]**, residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliata alla via **[REDACTED]** presso lo studio dell'Avv. Biancamaria Zito, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione;



ATTRICE

CONTRO

S.P.A. con sede legale  
(C.F. e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo  
appartenente al Gruppo **[REDACTED]** in persona del Dott. **[REDACTED]**  
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla  
comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. **[REDACTED]** ed  
elettivamente domiciliata in Taranto presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]**)

CONVENUTA

E CONTRO

S.P.A. con sede legale in Milano alla |  
(C.F. e Registro Imprese di Roma n. | **[REDACTED]**), in persona del Dott. **[REDACTED]**  
, elettivamente domiciliata in Taranto alla via **[REDACTED]**  
presso lo studio degli Avv.ti | **[REDACTED]** dai quali è  
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;

## TERZA CHIAMATA

All'udienza del 13 maggio 2019 le parti così precisavano le conclusioni:  
per la S.p.A. l'Avv. "si riporta alle proprie difese ed in particolare alle proprie note conclusive depositate il 29/4/2019 ritualmente, insistendo nelle richieste già formulate e precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di risposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte";

per la S.p.A. l'Avv. in sostituzione dell'Avv. : " discute la causa e precisa le conclusioni a quelle già rassegnate nei precedenti scritti difensivi e, da ultimo, nelle note conclusive depositate in data 18.4.2019";

per l'attrice l'Avv. "si riporta al proprio atto introduttivo scritti e verbali di causa, nonché note conclusionali chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate".

### MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 31 maggio 2018 la signora [redacted] conveniva in giudizio la S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore chiedendone la condanna al rimborso della somma di Euro 3.899,08 di cui Euro 397,83 per commissioni bancarie, Euro 2.534,25 per commissioni S.p.A. ed Euro 967,00 per costi assicurativi.

Assumeva che in data 15/03/2005 concludeva contratto di cessione del Quinto dello stipendio n.71828 per l'importo di Euro 26.640,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili che estingueva anticipatamente il 31/07/2008 e che la S.p.A., in riscontro alla richiesta di restituzione delle somme, proponeva il rimborso della somma di Euro 200,00.

Si costituiva in giudizio la S.p.A. eccependo la carenza di legittimazione passiva avendo agito quale mandataria della S.p.A. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.

All'udienza del 15 ottobre 2018 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della S.p.A.,

Si costituiva in giudizio la S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore depositando in Cancelleria in data 30 gennaio 2019 la comparsa di costituzione e risposta eccependo la carenza di legittimazione passiva con riguardo al rimborso pro-quota delle commissioni S.p.A. e dei costi assicurativi e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attrice.

All'udienza del 13 maggio 2019 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.

Preliminarmente con riguardo alle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla S.p.A. e dall' S.p.A. si deve rilevare che il contratto di prestito oggetto del giudizio N.71828 è stato sottoscritto dalla S.p.A. quale mandataria della S.p.A., il cui ramo d'azienda inerente la cessione del quinto dello stipendio come si rileva dalla documentazione prodotta è stato assegnato all' S.p.A. poi fusa per incorporazione nella

S.p.A..

Ne consegue che con riguardo alla somma richiesta per commissioni dovute alla S.p.A. è legittimata passiva quest'ultima, mentre con riguardo alle somme richieste per le commissioni bancarie è legittimata passiva la S.p.A.; con riguardo, poi, alla somma richiesta per i costi assicurativi la legittimazione spetta in solido alla suddette società non avendo le stesse chiamato in causa la Compagnia di Assicurazioni.

Passando all'esame della domanda attrice essa è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

Ai sensi dell'art. 125 sexies comma 1 del D. Lgs. N.385/1993 il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

A questo punto bisogna distinguere se le spese richieste siano spese c.d. *recurring* ossia spese soggette a maturazione nel tempo o spese c.d. *up front* ossia spese relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata ossia se si tratti di spese per prestazioni non ancora rese dall'intermediario o di spese per prestazioni già ricevute dal cliente.

Si deve rilevare che nel contratto di prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo della retribuzione mensile prodotto dalla parte attrice e sottoscritto in data 15 marzo 2005 sono indicati gli importi per le commissioni bancarie, per le commissioni dovute a \_\_\_\_\_ e i costi assicurativi.

Alla lettera D) del Contratto si legge che in caso di anticipata estinzione del prestito gli importi sopraindicati non saranno rimborsati.

Nel caso di specie nel suddetto articolo non si specifica se si tratti di spese per prestazioni non ancora rese dall'intermediario o di spese per prestazioni già ricevute dal cliente ma è pacifico che le spese per l'istruttoria e per l'attività dell'intermediario si siano esaurite al momento dell'avvenuta stipula del contratto oggetto del giudizio con la conseguente non rimborsabilità della somma pagata per le suddette prestazioni.

Alla luce di quanto esposto sono rimborsabili unicamente i costi assicurativi e le commissioni bancarie.

Con riguardo al *quantum debeatur* si deve rapportare l'importo dovuto per ogni mese ai mesi riscattati anticipatamente ottenendo così la somma di Euro 1.365,12 di cui Euro 398,16 per commissioni bancarie (Euro 604,34 : 120 = Euro 5,04 X 79 mesi) ed Euro 966,96 (Euro 1.468,97 : 120 = 12,24 X 79 mesi) per costi assicurativi.

Pertanto la \_\_\_\_\_ S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di Euro 398,16 oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, nonché a pagare in solido con la \_\_\_\_\_ S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-

tempore la somma di Euro 966,96 oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace dott.ssa Antonia Macri definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora [redacted] nei confronti della S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore e della terza chiamata S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

1) accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 398,16 oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo; condanna la S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore e la S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 966,96 oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

2) condanna la S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore e la S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 1.246,06 di cui Euro 146,06 per spese ed Euro 1.100,00 per competenze oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Taranto, 15 maggio 2019

V<sup>o</sup> Depositato in Cartoleria  
Taranto, il 17 MAG 2019



Aut. 112 PASGALIS

IL GIUDICE DI PACE  
Dott.ssa Antonia Macri

*Antonia Macri*